

CIRCOLARE N° 30/2023

RIDUZIONE DEI TERMINI AL 16/11/2023 PER L'UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS I E II TRIMESTRE 2023

Con riferimento alla [circolare n. 20/2023](#) si segnala che il Decreto Legge 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. decreto "Proroghe Fisco"), ha introdotto, tra le novità, la variazione del termine di utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023, riducendo dal 31.12.2023 al **16.11.2023** il termine entro il quale poterli utilizzare in compensazione.

Posto che tali crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità per i soggetti "qualificati") il cessionario può utilizzare tali crediti in compensazione sempre entro il termine del 16.11.2023.

I codici tributo istituiti rimangono i medesimi e vengono riassunti nella tabella sottostante.

I TRIMESTRE 2023		II TRIMESTRE 2023	
Tipologia di credito	Codice tributo	Tipologia di credito	Codice tributo
Credito imprese <u>energivore</u> I trimestre 2023	7010	Credito imprese <u>energivore</u> II trimestre 2023	7015
Credito imprese <u>non energivore</u> I trimestre 2023	7011	Credito imprese <u>non energivore</u> II trimestre 2023	7016
Credito imprese <u>gasivore</u> I trimestre 2023	7012	Credito imprese <u>gasivore</u> II trimestre 2023	7017
Credito imprese <u>non gasivore</u> I trimestre 2023	7013	Credito imprese <u>non gasivore</u> II trimestre 2023	7018

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.